



REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE
ALIMENTARIA 2026 – BARCELLONA, 23-
26 MARZO

1. La ditta o società deve essere iscritta al Registro Imprese di una delle due Camere di Commercio abruzzesi, deve aver La ditta o società deve essere iscritta al Registro Imprese di una delle due Camere di Commercio abruzzesi, deve aver regolarmente effettuato la dichiarazione di inizio attività, essere in regola con il pagamento del diritto annuale e non avere contenzioso in corso con gli Enti promotori dell'iniziativa (Regione Abruzzo, Camera di commercio Chieti Pescara, Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia).
Il mancato rispetto di tali condizioni esclude la ditta o società dalla partecipazione all'iniziativa, salvo quanto stabilito al successivo art. 7.
2. Possono partecipare le aziende che abbiano la propria sede legale, amministrativa, operativa o almeno una unità locale nella regione Abruzzo.
3. Ogni singola azienda potrà fruire del contributo pubblico per massimo n. 1 mosulo da circa 9 mq. Eventuali richieste superiori al limite massimo saranno esaminate ed ammesse ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio Chieti Pescara e della Camera di Commercio del Gran Sasso.
4. Sono escluse dalla partecipazione le imprese che sono morose nei confronti della Camera di Commercio di appartenenza. Qualora nel corso della fase istruttoria emergessero motivi ostativi all'accoglimento dell'adesione l'impresa verrà invitata alla regolarizzazione entro un breve termine. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta all'Ufficio la documentazione richiesta, l'impresa non potrà essere ammessa all'iniziativa.
5. Le domande delle imprese saranno valutate e selezionate secondo l'ordine cronologico d'arrivo e fino all'esaurimento degli spazi disponibili. I dati inseriti nella domanda di partecipazione saranno utilizzati ai fini dell'inserimento nei cataloghi ufficiali della fiera o in eventuali pubblicazioni (opuscoli, comunicati stampa, etc.);
6. La ditta o società partecipante si impegna, inoltre, al pagamento della quota di partecipazione che dovrà essere versata direttamente alla segreteria fieristica di ALIMENTARIA 2026 specificando nella causale il nome della manifestazione come indicato nella Lettera di invito. A tal fine, le imprese riceveranno dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara una comunicazione di accettazione della domanda di partecipazione con indicazione del termine entro il quale provvedere al pagamento. Il mancato pagamento della quota di spettanza entro i termini stabiliti comporta la decadenza dalla partecipazione all'iniziativa.
7. Nell'area dedicata dovranno essere esposti esclusivamente prodotti provenienti da stabilimenti di produzione siti nel territorio abruzzese. Non è permesso ospitare nella propria postazione altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo con la Camera di Commercio Chieti Pescara e del Gran Sasso.
8. La ditta o società partecipante deve essere presente nello spazio espositivo con un proprio rappresentante durante gli orari di apertura della manifestazione, in caso contrario, la Camera di Commercio Chieti Pescara non assume alcuna responsabilità derivante da eventuali furti o danni ai materiali esposti, così come non garantisce il presidio della postazione dell'azienda. È obbligatorio il rispetto dell'orario stabilito dagli organizzatori per il periodo di montaggio e smontaggio; l'eventuale penale per il mancato rispetto di quanto sopra sarà addebitata all'impresa. La ditta o società partecipante deve riconsegnare, a conclusione dell'iniziativa, l'area assegnata, gli arredi e le dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, rimanendo a carico degli espositori gli eventuali danni causati agli stessi. La ditta o società è tenuta altresì a chiedere specifica autorizzazione per l'utilizzo di arredamento extra o eventuali componenti dell'allestimento non compresi nell'allestimento standard offerto e concordato ed eventuali personalizzazioni dello stand (poster, striscioni, quadri o altra forma di promozione). La Camera di Commercio di Chieti Pescara si riserva la facoltà di far ritirare dalla manifestazione quei prodotti, oggetti, arredi o materiale promozionale che non siano in tema con l'iniziativa, con i regolamenti della Fiera e/o con il decoro o l'etica dell'iniziativa stessa.
9. La ditta o società con la sottoscrizione della "Domanda di Partecipazione", si impegna al pagamento della quota stabilita ed in caso di rinuncia alla partecipazione verranno applicati i termini di cui al punto "Rinunce alla partecipazione" della presente Circolare.



10. La Camera di Commercio Chieti Pescara in accordo con la Camera di Commercio del Gran Sasso e la Regione Abruzzo, si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione alla fiera, qualora le circostanze lo richiedano, senza diritto alcuno da parte della ditta o società ad indennità o risarcimenti.
11. La ditta o società dichiara che il titolare o i soci della ditta non sono sottoposti a procedimenti o condanne per frodi e/o sofisticazioni.
12. Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento alla decisione di un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale della CCIAA Chieti Pescara.
13. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti n. 2831/2023 (GUUE L/2023/15.12.2023) o n. 1408/2013 (GUUE L/352/24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 (GUUE L/190/28.6.2014). Allo scadere dei predetti Regolamenti trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica" non può superare i 300.000,00 € nell'arco dei tre anni solari precedenti, 25.000,00 € per le attività agricole di produzione primaria e 40.000,00 € per il settore della pesca e dell'acquacoltura. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

¹ Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Si dichiara con la presente di voler partecipare alla fiera in oggetto. Si dichiara altresì di aver letto le condizioni generali sopra elencate, di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile.

Per accettazione

Timbro e Firma del legale rappresentante